

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5373

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CREMA, BOSELLI, ALBERTINI, BRANCATI, CEREMIGNA,
SERGIO FUMAGALLI, SCHIETROMA, VILLETTI**

Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola
assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Presentata il 5 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — I minorati dell'udito e della parola trovano, con altre categorie di disabili e di svantaggiati sociali, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, lo strumento legislativo per il loro collocamento lavorativo privilegiato presso datori di lavoro pubblici e privati, ma non dispongono di norme speciali per la tutela delle penalizzanti conseguenze della particolare menomazione nell'espletamento dell'attività lavorativa, con la limitata eccezione dei benefici previsti in materia di cure climatiche dall'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Eppure, è di tutta evidenza la criticità della condizione del lavoratore sordomuto, costretto dall'*handicap* sensoriale a sopperire alle inevitabili difficoltà di comprensione e di comunicazione attraverso il logorante ricorso alla funzione vicariante della vista: unicamente

sulle informazioni provenienti da tale organo di senso si basano, come è noto, i processi mentali d'attenzione e d'apprendimento dei sordomuti. Da ciò consegue che questa categoria di lavoratori che, per unanime consenso, si distingue per gli alti livelli di efficienza e di rendimento, paga per il conseguimento e il mantenimento di tali livelli nell'attività lavorativa, un altrettanto elevato prezzo in termini di usura psico-sensoriale.

La presente proposta di legge ha lo scopo di operare un concreto riconoscimento degli effetti usuranti della minorazione sulle prestazioni dell'attività lavorativa da parte dei sordomuti, estendendo a questi ultimi, peraltro con un atto doveroso di giustizia equitativa, il beneficio dell'anzianità figurativa ai fini del diritto alla pensione al medesimo titolo già riconosciuto ai lavoratori privi della vista dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.